

ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTA  
N. 9 DEL 28.01.2014.

IL SEGRETARIO GENERALE  


***Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del***

***Nucleo di Valutazione***

---

Indice

**ARTICOLO 1.....**

*NUCLEO DI VALUTAZIONE .....*

**ARTICOLO 2.....**

*COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....*

**ARTICOLO 3.....**

*FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.....*

**ARTICOLO 4.....**

*ELABORAZIONI E RILEVAZIONI UTILIZZABILI .....*

**ARTICOLO 5.....**

*ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE .....*

**ARTICOLO 6.....**

*VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DELLE AREE E/O DEI SERVIZI .....*

**ARTICOLO 7.....**

*VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DELLE AREE E/O DEI SERVIZI.....*

**ARTICOLO 8.....**

*ALTRE FUNZIONI E NORME DI RINVIO .....*

---

**Articolo 1**  
**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. E' istituito, ai sensi di legge e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e dipendenti) il Nucleo di Valutazione, con il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dal Presidente e dalla Giunta dell'Unione la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione degli obiettivi affidati ai responsabili di area e/o di servizio, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

**Articolo 2**  
**COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il nucleo di valutazione è composto da:
  - due membri esterni, esperti in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento al controllo di gestione ed alla valutazione dei risultati;
  - il Segretario o Direttore Generale.
2. Il Nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni.

Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per il periodo individuato nella deliberazione di nomina. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati.

**Articolo 3**  
**FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
  - a) Definisce la metodologia di valutazione delle posizioni, la metodologia di valutazione di risultato e propone le eventuali modifiche conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o normative intervenute.

- 
- b) Effettua, con i criteri individuati nella metodologia di valutazione, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente.

#### **Articolo 4**

#### **ELABORAZIONI E RILEVAZIONI UTILIZZABILI**

1. Per poter svolgere le proprie funzioni, il Nucleo di Valutazione utilizza le elaborazioni e rilevazioni dei risultati che confluiscono nel Settore Finanziario e nel Servizio Personale Associato.

#### **Articolo 5**

#### **ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Il Nucleo di valutazione procede all'esame di quanto all'articolo 3 sulla base di un processo operativo le cui fasi sono:
- a) *ricevimento del mandato*: il Presidente e la Giunta definiscono annualmente quanto oggetto dell'esame da parte del Nucleo di valutazione;
  - b) *identificazione degli obiettivi dell'Ente*: il Nucleo di valutazione, effettua l'esame della gestione dell'Ente in relazione agli obiettivi risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio, dal Piano Esecutivo di Gestione e da ogni altro eventuale documento di programmazione gestionale;
  - c) *svolgimento dell'attività di valutazione*: Sulla base dei rapporti periodici presentati, il Nucleo di valutazione effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i Responsabili delle Aree e/o Servizi interessati, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione.
  - d) *formulazione e presentazione di relazioni al Presidente e alla Giunta*: l'attività del Nucleo di Valutazione si esplicita in una relazione a cadenza annuale, la quale può contenere una serie di suggerimenti tesi al miglioramento dei sistemi di valutazione ed allo sviluppo dell'Ente.

---

**Articolo 6**  
**VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DELLE AREE E/O DEI SERVIZI**

1. La valutazione della posizione di responsabilità di Area e/o Servizio è effettuata attraverso apposita metodologia approvata con delibera di Giunta.
2. La valutazione sarà successivamente effettuata ogni qualvolta intervengono modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.

**Articolo 7**  
**VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI AREA E/O DI SERVIZIO**

1. Il Nucleo di Valutazione, valuta il risultato dell'attività dei Responsabili delle Aree e/o dei Servizi e trasmette la propria valutazione al Presidente per l'adozione di provvedimenti conseguenti.
2. La valutazione formulata dal Nucleo è comunicata dal Presidente ad ogni Responsabile di Area e/o di Servizio che potrà addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione. Sentito il parere ulteriore del Nucleo sulle osservazioni eventualmente presentate, il Presidente provvede ad emettere il proprio decreto di valutazione che contiene la misura dell'indennità di risultato da corrispondere.

**Articolo 8**

**ALTRE FUNZIONI E NORME DI RINVIO**

Il Nucleo di valutazione, oltre a quanto previsto nell'art. 3:

- a. fornisce a richiesta le attività necessarie per l'espletamento delle procedure di progressione economica;
- b. effettua l'accertamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL Regioni Enti Locali 01/04/1999, delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

---

c. svolge le funzioni di supporto necessarie all'implementazione del sistema di valutazione delle performance come previsto dal D.Lgs. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

d. svolge tutte quelle funzioni che saranno attribuite successivamente dalla normativa di riferimento, senza la necessità di ulteriori atti da parte dell'Ente.

Solamente per fini ricognitori si precisa che le disposizioni contenute in questo regolamento hanno il carattere di specialità rispetto a quelle generali contenute nel sistema di valutazione dei Funzionari e dei dipendenti dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n. 70/2011.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.